



COMUNE DI ALTAMURA

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

III SETTORE - SVILUPPO E GOVERNO DEL TERRITORIO

Servizio Edilizia Privata

PIAZZA REPUBBLICA N 8 – 70022 ALTAMURA – TEL/FAX +39 080 310 74 30

[Pec: servizio.sue@pec.comune.altamura.ba.it](mailto:Pec.servizio.sue@pec.comune.altamura.ba.it)

Il D.Lgs. 199/2021 e i nuovi requisiti sulle fonti rinnovabili.

DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 199 Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. (21G00214) (GU n.285 del 30-11-2021 - Suppl. Ordinario n. 42).

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 199/2021, i requisiti inerenti alle fonti rinnovabili hanno subito diverse modifiche. La progettazione, adesso, deve essere ancora più orientata a ottimizzare e accrescere il contributo delle fonti rinnovabili nella copertura dei fabbisogni dell'edificio.

Le novità del D.Lgs. 199/2021

Questa nuova norma (si applica dal 13 giugno 2022) ha aggiornato e in parte abrogato il vecchio D.Lgs. 28/2011¹ (in particolare l'art. 11) che, per primo, aveva introdotto, in modo completo e coerente, un set di requisiti inerenti alle fonti rinnovabili per gli edifici di nuova costruzione e per quelli soggetti a ristrutturazioni rilevanti.

Il meccanismo base del D.Lgs. 28/2011 era incentrato sul rispetto di una percentuale minima di copertura del fabbisogno dei servizi presenti nell'alloggio, tramite il ricorso a fonti rinnovabili, indicate per brevità FER. A questo si aggiungeva l'obbligo di installazione di un impianto fotovoltaico, avente una potenza minima calcolata in funzione della superficie occupata dall'alloggio. Il decreto, inoltre, aveva previsto un progressivo aumento dei requisiti minimi, al fine di incentivare il più possibile il ricorso a fonti rinnovabili all'interno degli edifici.

Le disposizioni in materia di nuove costruzioni ed edifici ristrutturati fanno riferimento a **tutte le tipologie di rinnovabili ad oggi in uso** in campo edile: l'energia solare, termica, eolica, geotermica, idroelettrica o da biomassa.

D.lgs. 199/2021 | A quali edifici si applica

Come già specificato nel D.Lgs 28/2011, per edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante si intende:

1. un edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro;

¹ Decreto Romani

2. un edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione, anche in manutenzione straordinaria.
3. edificio di nuova costruzione.

Il nuovo decreto ha sostanzialmente mantenuto questo meccanismo ma con alcune importanti modifiche, soprattutto connesse ai requisiti minimi. La tabella successiva illustra schematicamente i nuovi requisiti.

Requisiti per la copertura del fabbisogno di energia da fonti rinnovabili
<ul style="list-style-type: none"> • 60% di copertura da fonti rinnovabili per il servizio di acqua calda sanitaria; • 60% di copertura da fonti rinnovabili per l'insieme dei servizi di riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria.
<i>Per gli edifici pubblici le percentuali salgono al 65%</i>

Requisiti relativo all'installazione di impianti fotovoltaici
Obbligo installazione Impianti FV di potenza pari a: $P = k \cdot S$ Dove: S=Superficie in pianta dell'edificio senza pertinenze k=0,025 per edifici esistenti k=0,05 per edifici nuovi
<i>Per gli edifici pubblici la potenza è incrementata del 10%</i>

Confrontiamo adesso i nuovi requisiti con quelli previsti dal precedente D.Lgs. 28/2011 e nello specifico **con l'ultimo e più restrittivo scaglione**, entrato in vigore il 01/01/2017

Confronto requisiti	
D.Lgs. 28/2011	D.Lgs. 199/2021
50% ACS	60% ACS
50% Risc+ACS+Raff	60% Risc+ACS+Raff
Fotovoltaico $P = S/K$ S= superficie in pianta edificio K=50	Fotovoltaico $P = S \cdot k$ S= superficie in pianta edificio k= 0,025 (edificio esistente) k= 0,05 (edificio nuovo)

Si osserva immediatamente che la **percentuale di copertura del fabbisogno da FER è aumentata fino al 60%**, in altre parole occorre coprire i servizi dell'edificio per più della metà facendo ricorso alle fonti rinnovabili. Per il fotovoltaico, invece, il meccanismo è leggermente cambiato e il requisito è stato differenziato per gli edifici nuovi e quelli esistenti soggetti a ristrutturazione rilevante.

Un semplice esempio pratico permette di capire immediatamente l'entità della differenza. Sia ad esempio un edificio con superficie in pianta pari a 100 mq.

Con il D.Lgs. 28/2011 la potenza minima del generatore fotovoltaico doveva essere pari a:

$$P = 100 / 50 = 2 \text{ kWp}$$

Con il D.Lgs. 199/2011, invece, si hanno due casi:

- edificio esistente: $P = 2.5 \text{ kWp}$;
- edificio nuovo: $P = 5 \text{ kWp}$.

La potenza minima, quindi, è cresciuta del 25% nel caso di ristrutturazioni rilevanti e addirittura del 150% nel caso di edifici nuovi.

Infine, un aspetto molto importante relativo agli edifici esistenti consiste nel fatto che l'obbligo di ricorso alle FER scatta solo nel caso di ristrutturazioni rilevanti, la cui definizione è stata data nel D.Lgs. 28/2011 e che il D.Lgs. 199/2021 ha lasciato immutata. Pertanto, una ristrutturazione si dice rilevante se riguarda un edificio con superficie utile superiore a 1000 mq e coinvolge integralmente il suo involucro. Anche un intervento di demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria, indipendentemente dalla superficie utile, rientra nell'ambito delle ristrutturazioni rilevanti.

D.lgs. 199/2021 | Gli edifici esonerati

Restano esclusi dal presente obbligo:

- gli edifici allacciati ad una rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficienti, purché tale sistema copra l'intero fabbisogno di energia termica;
- gli edifici destinati a soddisfare esigenze temporanee e comunque da rimuovere entro 24 mesi dalla data della fine dei lavori di costruzione;
- gli edifici pubblici messi a disposizione di corpi armati se gli adempimenti risultano incompatibili con la loro natura e destinazione d'uso;
- gli edifici vincolati, se il rispetto delle disposizioni implica un'alterazione incompatibile con il loro aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici, artistici e paesaggistici.

III SETTORE
SVILUPPO E GOVERNO DEL TERRITORIO
Il Responsabile del Servizio Edilizia Privata
Ing. Michele SABBA